



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

**IPOTESI
DI**

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

tra il

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e le**

**Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola,
sottoscritto il 29 novembre 2007.**

POSIZIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE ATA

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE 25 LUGLIO 2008 CONCERNENTE LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE NELL'AREA B

**Articolo 1
destinatari**

Il presente Contratto, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 7, della sequenza contrattuale, ex articolo 62 CCNL/2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità per la ripartizione, tra il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata annuale, delle economie conseguenti allo slittamento delle procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 50 del ccnl/2007, come modificato dall'articolo 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

**Articolo 2
individuazione delle economie**

2.1. La consistenza delle economie è determinata in funzione della ripartizione dei fondi indicati al comma 5 del precitato articolo 2, relativamente alla assegnazione di nuove posizioni economiche nelle aree contrattuali "A" e "B" di cui alla tabella annessa al vigente contratto di comparto nonché per effetto degli Accordi nazionali sottoscritti, tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali, in data 20 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009 per disciplinare, rispettivamente, le modalità di attribuzione della prima posizione economica per tutto il



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

personale delle aree "A" e "B" nonché della nuova seconda posizione economica per il personale dell'area "B", con qualifica di assistente amministrativo e di assistente tecnico.

2.2 L'ammontare delle economie relative alla prima posizione economica è definita con riferimento al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2008, tenuto conto che con l'articolo 4, comma 3, dell'Accordo nazionale 20 ottobre 2008, la decorrenza giuridica ed economica di attribuzione della posizione economica medesima è stata prevista, in prima applicazione, dal 1° settembre 2008.

2.3 L'entità delle economie di cui alla seconda posizione economica è computata in relazione al periodo intercorrente dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009, tenuto conto che con l'articolo 4, comma 5, dell'Accordo nazionale 12 marzo 2009 la decorrenza giuridica ed economica di attribuzione della posizione economica medesima è stata prevista, in prima applicazione, dal 1° settembre 2009.

2.4 Per effetto di quanto disciplinato all'articolo 5, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la consistenza delle risorse, pari ad euro 62,45 milioni a decorrere dal 31.12.2007 ed a 42,27 milioni a decorrere dal 1° settembre 2008 rapportata alle decorrenze economiche di cui ai commi 1 e 2 ingenera economie pari ad euro 45,21 milioni, al netto degli oneri riflessi.

Articolo 3

criteri di ripartizione

3.1. La consistenza del personale di cui all'articolo 1 è rapportata alla entità delle dotazioni organiche regionali di cui alla tabella A, annessa al decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97, relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2008/2009, nonché ai criteri generali di determinazione degli organici, contemplati dal medesimo provvedimento. La consistenza degli organici di cui alla tabella A è computata al netto dei posti accantonati per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi nelle istituzioni scolastiche.

3.2. Sulla base dei dati desumibili dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo di 45,21 milioni di euro, di cui all'articolo 2.4., viene suddiviso in relazione alle 251.059 partite stipendiali accese nell'anno scolastico 2008/2009 a favore di tutto il personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e del personale ATA con contratto di lavoro di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attività didattica. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente.

3.3. Per effetto dei criteri indicati nel presente articolo, l'importo da assegnare al personale in servizio nell'anno scolastico 2008/2009, di cui al comma 2, è quantificato in euro 180,08, al lordo degli oneri riflessi, da corrispondere a titolo di *una tantum*. Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di servizio prestato.

2/3



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione


Direzione Generale per il personale scolastico


Articolo 4
norma finale

- 4.1.** Il beneficio economico di cui all'articolo 3.3. viene erogato a mezzo dei ruoli di spesa fissa. Le parti convengono che eventuali risparmi o mancati utilizzi delle risorse di cui al presente contratto saranno oggetto di successiva destinazione.
- 4.2.** Il presente contratto assume efficacia subordinatamente alla emanazione della prescritta certificazione di legge.

Roma, 3 dicembre 2009


LA PARTE PUBBLICA:











LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

FLC CGIL 

CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA 

SNALS-CONFESAL 

GILDA-UNAMS 

Dichiarazione a verbale della FLC Cgil

Sulla mancata attribuzione del compenso *una tantum* ai supplenti saltuari ATA

La FLC Cgil, all'atto della sottoscrizione del CCNI per l'attribuzione del compenso *una tantum* al personale ATA, ribadisce di non condividere il rifiuto opposto dal MIUR alla richiesta sindacale di estendere tale compenso anche al personale supplente saltuario pagato direttamente dalle scuole.

Le ragioni di tipo tecnico, legate all'impossibilità di rilevare, tramite il sistema informativo, i giorni di servizio prestati dai supplenti nell'anno scolastico 2008/9, opposte dal MIUR rendono ancora più urgente l'unificazione delle funzioni per il pagamento degli stipendi del personale da spostare tutti a carico del MEF, come da molto tempo chiede la FLC CGIL.

Roma, 3 dicembre 2009

Domenico Pantaleo
Segretario Generale FLC CGIL

